



...omissis...

Fascicolo URAV n. 3133/2023

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'inconferibilità dell'incarico di componente del Consiglio per le Pari Opportunità della ...omissis... (prot. A.N.AC. n. 43098 del 6 giugno 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in ordine alla possibilità di conferire l'incarico di componente dell'organo a coloro che nei due anni precedenti siano stati componente della giunta regionale ...omissis..., componente del Consiglio Regionale ...omissis..., dipendente diretto di ...omissis... o di suoi enti controllati, assistenti e/o membri delle segreterie di assessori e/o consiglieri regionali ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Il Consiglio per le pari opportunità ...omissis... (CPO) è un organismo autonomo previsto dall'art. 63 dello Statuto di Autonomia, con il compito principale di valutare l'applicazione di norme antidiscriminatorie, verificare l'attuazione del principio di parità ed operare per la diffusione della cultura della parità. Ai sensi della legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 il CPO esercita funzioni consultive, di proposta e di controllo allo scopo di realizzare le finalità di uguaglianza tra uomini e donne, promuovendo la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica. Inoltre, esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge in materia statutaria, elettorale e di nomine che abbiano rilevanza diretta o indiretta in tema di pari opportunità. Esso è composto da sette componenti eletti dal Consiglio regionale tra le persone in possesso della cittadinanza italiana, nonché di diploma di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico, ovvero di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private. I candidati, inoltre, devono avere elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla elezione, il CPO elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

L'organismo ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale esercitando le sue funzioni fino all'elezione del nuovo CPO, che deve comunque avvenire entro centocinquanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

I componenti attualmente in carica sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 13 del 13 settembre 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che l'autonomia del CPO è da intendersi in termini di indipendenza e neutralità delle funzioni. Esso, tuttavia, risulta strutturalmente allocato all'interno del Consiglio regionale, rispetto al quale non sembra distinguersi sotto il profilo della soggettività giuridica. In quanto articolazione dell'amministrazione regionale, i relativi componenti, dunque, non possono essere inquadrati nell'ambito degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 39/2013.

Dall'esame delle competenze attribuite all'organismo in questione, inoltre, emerge che lo stesso è composto da esperti esterni all'amministrazione regionale, che non esercitano competenze di

amministrazione e gestione ma forniscono un supporto "qualificato" al Consiglio regionale in materia di pari opportunità. Pertanto, trattasi di incarichi non riconducibili né a quelli amministrativi di vertice (art. 1, comma 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013) né a quelli dirigenziali esterni (art. 1, comma 2, lett. k), d.lgs. n. 39/2013). A ben vedere tali soggetti sembrerebbero piuttosto assimilabili a dei collaboratori dell'amministrazione e, pertanto, devono considerarsi sottratti alla disciplina delle inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Giova in ogni caso evidenziare che l'imparzialità e il buon andamento delle attività rimesse al CPO sono garantite dall'obbligo di osservare le disposizioni del d.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento nazionale, come integrate dal Codice di comportamento dell'amministrazione regionale (delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 356 del 24 ottobre 2022). L'art. 2, comma 3, del d.P.R. cit., infatti, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche"*. In particolare, occorre richiamare l'attenzione sulle regole in materia di doveri connessi all'insorgenza di un conflitto d'interesse.

Nello specifico, il conflitto d'interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"* (PNA 2019). In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Inoltre, l'Autorità ha rilevato che è altresì possibile riscontrare una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alla posizione ricoperta. Posto che tale circostanza non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo dell'opportunità.

Spetta, dunque, all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza di concreti conflitti d'interesse nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci. In via generale, la principale misura di prevenzione dei conflitti d'interesse è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.

Per dovere di completezza si segnala, infine, che la legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 prevede alcune ipotesi tipiche di incompatibilità per i componenti del CPO. In particolare, tale incarico non può essere ricoperto da coloro che sono al contempo:

- consiglieri regionali, provinciali, delle comunità montane, della città metropolitana e comunali, esclusi i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti;
- assessori regionali, provinciali, delle comunità montane, della città metropolitana e comunali, esclusi gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti;
- per espresso richiamo alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25:
 - componenti della Giunta e sottosegretari;
 - soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.

L'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25, poi, limita le cause di inconfiribilità alla presenza di provvedimenti giudiziari o qualora gli interessati ricoprano specifiche cariche in ambito ecclesiastico o della pubblica sicurezza.

L'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25, inoltre, rileva la sussistenza di un conflitto d'interesse in astratto qualora la nomina riguardi dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e dispone ai commi 2, 3 e 4 che *"Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta"*.

Pertanto, si invita l'amministrazione a valutare eventuali profili di incompatibilità sulla base delle disposizioni regionali richiamate.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 luglio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente